

REGOLAMENTO
PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO
R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

CAPO I- Dell'Albo

Art. 1 - In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo.

Art. 2 - Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo Presidente della Corte d'Appello.

Art. 3 - L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome e il nome, la paternità, la residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.

Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4 - Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi dei R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art.60 del presente regolamento.

Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art.3, capoverso 20 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi dei R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5 - Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma dei R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art.56 del presente regolamento.

Art. 6 - Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7 - La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla Presidenza dell'Ordine, redatta in carta da bollo e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato ai sensi dell'art.4, 1^a parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60
- f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcune delle condanne di cui all'art.28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n.1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale (1).

Art. 8 - Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione all'albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9 - La deliberazione di cui all'art.8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore della Repubblica.

Art. 10 - Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine può ricorrere anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Per effetto delle disposizioni dell'art.10 e seguenti dei D.L.L.T. 23 novembre 1944, n. 382, gli artt.11, 12 e 13 si intendono abrogati e l'art.14 viene così modificato:

Art.14 - E' istituito in Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti.

I Consigli Nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione. Nelle elezioni dei Consigli Nazionali s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti e frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione il maggiore di età. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

I Consigli degli Ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia d'ufficio di componente del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del Consiglio Nazionale restano in carica tre anni.

I componenti dei Consigli Nazionali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando sono richiesti dal Ministero per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. I componenti dei Consigli Nazionali devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, che si svolgono nei Consigli degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale.

Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 15 - Adempiono alle mansioni di segreteria dei Consiglio Nazionale Magistrati trattenuti nel Ministero della Giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

L'art.16 deve ritenersi abrogato come gli artt.11, 12,13.

Art. 17 - Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18 - Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19 - Il Consiglio Nazionale stabilisce con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20 - La cancellazione dell'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare a norma dell'art.37, n.2, del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21 - Nel caso di cancellazione sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio Nazionale. Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso alla Commissione Centrale di cui al suindicato articolo 14.

Art. 22 - Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero

necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità al precedente articolo 10.

Art. 23 - L'albo stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della Giustizia e degli Affari di Culto, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Economia Nazionale e dell'Istruzione, nonché al Consiglio Nazionale e dagli altri Consigli dell'Ordine.

Potrà inoltre essere trasmessa a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24 - Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'Ordine di una Provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art.7 e da un certificato rilasciato dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

- a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
- b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art.37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art.18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al Presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

CAPO II - Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine

Le norme dei capo II sono applicabili in quanto compatibili con quanto disposto con il D.L.L.T. 23 novembre 1944 n. 382, in seguito riportate.

Sezione I - Dell'Ordine

Art. 26 - La convocazione dell'Ordine in adunanza generale è indetta dal Presidente del Consiglio mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 - Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art.30 e provvederanno alla elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando nel caso, dei designati per la Commissione Centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta e motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28 - La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del Presidente e, ove esso esista, del Vicepresidente, il Consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di Segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei presenti deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art.33.

Sezione II - Del Consiglio dell'Ordine

Art. 29 - Ciascun Ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30 - I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dagli iscritti all'albo convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.
Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

Art. 31 - Il Consiglio si compone di cinque membri negli Ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri.
Gli ingegneri e gli architetti sono rappresentati nel Consiglio dell'Ordine in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva categoria.

Art. 32 - I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale.
La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.
I membri sono rieleggibili.
In caso di vacanza di un posto di consigliere il Consiglio procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 33 - La elezione dei Consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto.
La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte, per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti.
Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria.
Ciascuna categoria dovrà almeno avere un rappresentante nel Consiglio dell'Ordine.
Sono proclamati eletti coloro che ottengono maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l'anzianità di età.
Il Presidente assistito dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al Primo Presidente ed al Procuratore Generale della Corte di Appello nonché al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica.

Art. 34 - Se dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al Procuratore della Repubblica entro il termine di giorni 3 da quello dell'elezione. In caso contrario, le schede sono bruciate.
La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione, mediante ricorso motivato e presentato con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno della elezione.
Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'assemblea.
Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il Procuratore della Repubblica.
Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è ammesso il ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 35 - Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il Presidente, il Segretario, il Cassiere Economo; può anche eleggere un Vicepresidente.

Art. 36 - Il Consiglio si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38 - Il Presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente, e, dove esista, del Vicepresidente, il Consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39 - Il Segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando la ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiglieri, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del Segretario, il Consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40 - Il Tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio sociale.

In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un Consigliere per sostituire il Tesoriere economo.

Art. 41- Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42 - Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III - Dei giudizi disciplinari

Art. 43- Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44 - Il Presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo scarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, udito il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45 - Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo in corso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario.

Art. 46 - Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima della legge 8 giugno 1874 n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47 - Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso preveduto dall'art.46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di Procedura Penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative, ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48 - Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dallo incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 49 - L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo Presidente della Corte d'Appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'Ordine cui appartiene lo stesso Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale in conformità dell'art.10 del presente regolamento.

Art. 50 - Il rifiuto del contributo di cui all'art.37, ed, eventualmente, dell'art.18 dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto

Art. 51 - Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni d'estimo.

Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n.364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53 - Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art.7 della legge 24 giugno 1923, n.1395.

Art. 54 - Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti di Istruzione Superiore indicati nell'art.1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art.6 dei R.D. 31 dicembre 1923, n.2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'articolo 52 del presente regolamento. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere - architetto presso gli Istituti di Istruzione Superiore indicati nell'art.1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art.6 dei R.D. 31 dicembre 1923, n.2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art.51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55 - Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate, all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art.52.

Art. 56 - Le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminaire della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V - Disposizioni generali

Art. 57 - Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Il Ministro per la Giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti Magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

Il presente articolo deve essere completato con gli artt.8 e 9 dei D.L.L.T. 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 58 - Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'Autorità Giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine.

Le Sezioni distaccate delle Corti di Appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di Appello, giusta l'art.48 dei R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786.

CAPO VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

L'art.59 ha esaurito la sua efficacia.

Art. 60 - I diplomi menzionati nell'art.1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art.7, lett. e per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'articolo 31 dei R. Decreto - legge 25 settembre 1924, n.1925, giusta le norme stabilite dall'art.6 dei R.D. 31 dicembre 1923, n.2909.

Art. 61 - Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli Istituti indicati nell'art.1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62 - Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una Pubblica Amministrazione dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussiste alcuna incompatibilità, preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti della amministrazione da cui il funzionario dipende.

E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 63 - Per i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli artt.64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 hanno perduto la loro efficacia.

Art. 72 - I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati Italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art.1 della legge 24 giugno 1923, n.1 395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

Art. 73 - Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n.1322, e 19 dicembre 1920, n.1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana, in virtù della sezione VI, parte III, del trattato di S. Germano, dell'art.7 n.2 del trattato di Rapallo, dei R.D. 30 dicembre 1920, n.1 890 e del R. Decreto legge 29 gennaio 1922, n.43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:

- a) titolo di ingegnere civile autorizzato;
- b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata Monarchia Austro-Ungarica e dell'ultimo esame di Stato della Scuola Superiore di Agronomia di Vienna e delle Scuole Superiori Montanistiche;
- c) l'assolutoria conseguita nelle stesse Scuole Superiori di cui al comma b) prima del 1885;
- d) il diploma di laurea d'ingegnere conseguito in Politecnici e Scuole Tecniche Superiori non austriache equiparate al 2° esame di Stato dall'ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n.197;
- e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso Istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle Autorità Ministeriali Austriache.

Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B. L. I. n. 1 30 della cessata Monarchia Austro-Ungarica.

Art. 74 - Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art.73, comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove Provincie, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una Scuola Politecnico della cessata Monarchia Austro-Ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n.77.

Gli interessati entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente dell'art.5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie del campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazioni e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

A questo articolo è stata apportata la seguente modificazione della legge 5 aprile 1950, n.230: